

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (79)715

Vol. 1979/0243

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(79) 715 def.

Bruxelles, 6 dicembre 1979

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
CHE FISSA PER IL 1980 CONTINGENTI QUANTITATIVI
COMUNITARI ALL'ESPORTAZIONE PER TALUNE CENERI E
RESIDUI DI RAME, NONCHE PER TALUNI CASCAMI
E ROTTAMI DI RAME, DI ALLUMINIO E DI PIOMBO

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(79) 715 def.



RELAZIONE

I. Da vari anni la Comunità mantiene contingenti quantitativi all'esportazione per le seguenti categorie di prodotti:

ex 26.03	Ceneri e residui di rame e delle sue leghe
ex 74.01	Cascami e rottami di rame e delle sue leghe
ex 76.01 B	Cascami e rottami di alluminio
78.01 B	Cascami e rottami di piombo

Questi contingenti sono stati istituiti e mantenuti nell'interesse di uno stabile approvvigionamento a livello comunitario per il rame, l'alluminio ed il piombo.

II. Il comitato consultivo del regolamento 2603/69 del Consiglio (che istituisce un regime comune applicabile alle esportazioni) (1) si è riunito per esaminare l'opportunità di rinnovare per il 1980 il regime dei contingenti all'esportazione alla luce della situazione economica dei prodotti in causa sul mercato della Comunità e tenendo conto delle disposizioni del regolamento 2603/69.

Nel corso di detta consultazione è stato deciso che il regime da istituire per il 1980 potrebbe assumere la forma seguente:

a) Ceneri di rame

Mantenimento del contingente 1979, pari a 21.000 t.

b) Cascami di rame e delle sue leghe

A seguito di una nuova classificazione tariffaria, taluni cascami precedentemente definiti di nichel sono ora considerati come cascami di rame. E' stato pertanto deciso di aumentare il volume del contingente per tenere conto di questa nuova classificazione tariffaria. L'aumento è stato valutato sulla base delle esportazioni 1979 di questi cascami di nichel. Con questa modifica il contingente passa da 27.000 t a 28.400 t.

c) Cascami di alluminio

Alcune delegazioni avrebbero auspicato un aumento di questo contingente. Tenuto conto, però, dell'aumento già avvenuto nel 1979 e del fatto che, stando ai dati statistici disponibili, il quantitativo 1979 probabilmente non sarà esaurito, è stato deciso in definitiva di mantenere per il 1980 un importo equivalente a quello del 1979, ossia 5.600 t.

.../...

(1) GU n. L 324 del 27.12.1969

Inoltre, questo esame ha tenuto conto del fatto che negli Stati Uniti gli ambienti interessati esercitano attualmente pressioni volte ad ottenere dalle autorità americane una restrizione delle esportazioni. Ora, gli Stati Uniti sono importanti fornitori di cascami di alluminio per il mercato comunitario.

d) Cascami di piombo

Mantenimento del contingente 1979, pari a 2.250 t.

III. A conclusione della consultazione, i servizi della Commissione hanno fatto notare che, pur considerando accettabile il mantenimento di questi contingenti per il 1980 sulla base dell'esame della situazione di mercato delle esportazioni effettuate nel 1979 nel quadro dei contingenti in vigore, essi propongono comunque per il 1980 un riesame generale ed approfondito della situazione del mercato di questi prodotti. Non sarebbe opportuno, infatti, che le disposizioni del regolamento 2603/69, che riguardano situazioni congiunturali e permettono l'istituzione o l'adeguamento di contingenti dell'esportazione nei casi di "situazione precaria dovuta ad una carenza di prodotti essenziali", costituissero il supporto di un atteggiamento statico.

I servizi della Commissione hanno peraltro proposto, riguardo alla gestione di detti contingenti per il 1980 (che sarà oggetto di un regolamento successivo della Commissione), taluni adeguamenti che permetteranno un accesso agevolato, uguale e costante di tutti gli esportatori ai contingenti comunitari sino al loro esaurimento, con il relativo obbligo, ad una determinata data, di trasferire sulla riserva comunitaria i quantitativi non utilizzati delle aliquote degli Stati membri e con migliori possibilità di attingere a questa riserva.

IV. Si propone pertanto al Consiglio di emanare il regolamento allegato.

REGOLAMENTO (CEE)

DEL CONSIGLIO

che fissa per il 1980 contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per taluni e ceneri residui di rame nonché per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, che stabilisce un regime comune applicabile alle esportazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che stabilisce una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1078/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, che istituisce un regime comune all'esportazione e apre un contingente quantitativo comunitario all'esportazione per alcuni cascami e ceneri di metalli non ferrosi (rame, piombo ed alluminio) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per evitare difficoltà di approvvigionamento per taluni residui e ceneri di rame e per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo, sono stati fissati contingenti quantitativi comunitari all'esportazione con regolamento (CEE) n. 3038/78 del Consiglio ⁽⁴⁾; che questi contingenti sono validi fino al 31 dicembre 1979;

considerando che dopo consultazione del comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 2603/69 risulta necessario mantenere in vigore tali contingenti per il 1980;

considerando che occorre determinare il criterio di ripartizione;

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 1.

considerando che le disposizioni concernenti il controllo del traffico intracomunitario di cui al regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, ⁽⁵⁾ si applicano unicamente se le misure che istituiscono le restrizioni all'esportazione ne stabiliscono l'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 1980 vengono istituiti i seguenti contingenti quantitativi comunitari all'esportazione:

Numero della tariffa doganale comune	Descrizione delle merci	Quantità (in tonnellate)
ex 26.03	Ceneri e residui di rame e leghe di rame	21 000
ex 74.01	Cascami e rottami di rame e leghe di rame	28 400
76.01 B	Cascami e rottami di alluminio	6 600
78.01 B	Cascami e rottami di piombo	2 250

Articolo 2

I contingenti fissati all'articolo 1 verranno ripartiti secondo il fabbisogno stimato.

⁽⁵⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

Articolo 3

Le esportazioni dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, ottenuti in applicazione del regime di perfezionamento attivo a norma della direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo⁽¹⁾, sono imputate sulla aliquota dello Stato membro d'esportazione. Tuttavia, potranno essere accordate deroghe, per singoli casi, dietro parere del comitato di gestione, istituito dal regolamento (CEE) n. 1023/70.

Le esportazioni temporanee di prodotti per lavorazione, trasformazione o riparazione in un paese terzo, ai sensi della direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, sull'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative al regime di perfezionamento passivo⁽²⁾, di prodotti destinati ad essere reimportati per il consumo nel territorio doganale della Comunità sono imputate sull'aliquota dello Stato membro di esportazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 223/77 si applica alla circolazione, all'interno della Comunità, dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Il Consiglio determina in tempo utile, e comunque entro il 31 dicembre 1980 le misure che devono essere adottate allo scadere del presente regolamento per l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1980.

Per il Consiglio

il Presidente

(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 24 del 30.1.1976, pag. 58.